

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

## ATTI DEL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE

VERBALE N. 03/2015 del 28 Gennaio 2015

### DELIBERAZIONE N. 09

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Aprilia (Comune di Lanuvio) – Utilizzazione definitiva in ampliamento Ditta SEILUNGA Srl.

*Dimostrazione  
Della disponibilità dei fondi:*

Titolo .....

Capitolo .....

Categoria .....

Articolo .....

Somma stanziata L. ....

Agg. per storni L. ....

L. ....

Somme impegnate L. ....

Disponibilità L. ....

Somma stanziata L. ....

Dedot. per storni L. ....

L. ....

Somme impegnate L. ....

Disponibilità L. ....

Addi .....

IL SEGRETARIO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Gennaio, alle ore 14,30 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale.

#### PRESENTI

- |                              |            |    |
|------------------------------|------------|----|
| 1) Giuseppe Angelo PANARELLO | Presidente | SI |
| 2) Stefania RUFFO            | Componente | SI |
| 3) Maria Genoveffa BOCCIA    | Componente | SI |

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.

Su relazione del Presidente,

## IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE

- premesso che con Deliberazioni CdA n. 73/87 e n. 7/90 è stata concessa in utilizzazione alla Ditta F.LLI CECCHINI SRL (ora SEILUNGA SRL) il lotto di terreno industriale ricadente in Agglomerato Industriale di Aprilia – Comune di Lanuvio ed identificato in catasto del comune predetto al F. 33 part.lla 144-145-238-141-142 per complessivi mq. 41.189 circa, ove svolgere attività “produttiva”, identificato come “LOTTO 1”;
- premesso che con Deliberazioni CdA n. 176/98, n. 20/99 e n. 61/99 è stata concessa in utilizzazione alla Ditta F.LLI CECCHINI SRL (ora SEILUNGA SRL) il lotto di terreno industriale in ampliamento ricadente in Agglomerato Industriale di Aprilia – Comune di Lanuvio ed identificato in catasto del comune predetto al F. 33 part.lla 32-187-190-191-254-255-310 per complessivi mq. 65.340 circa, ove svolgere attività “commercio all’ingrosso”, identificato come “LOTTO 2”;
- vista la nota pervenuta all’Ente il 16/12/2014 (prot.cons. n. 5489), con la quale la società SEILUNGA SRL ha formalmente richiesto:
  - l’utilizzazione definitiva del sito industriale in ampliamento di proprietà ricadente nell’Agglomerato Industriale di Aprilia – Comune di Lanuvio, distinto in Catasto nel Comune predetto al F. 33 part.lla 305-298-299-31-304 per complessivi mq. 52.068 circa, sul quale intende svolgere la dichiarata attività di “Logistica industriale”;
  - la modifica della tipologia di attività svolta da “produttiva” a “logistica” sul “LOTTO 1” per una porzione d’area identificata in catasto del comune di Lanuvio al F. 33 part.lla 141-142-144/p per complessivi mq. 8.430 circa;
- visti gli accertamenti degli uffici dai quali risulta che gli elaborati allegati all’istanza sono conformi alla Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento del Piano Regolatore Territoriale consortile e relative Norme Tecniche di Attuazione, approvate dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazioni n. 658 e n. 659 del 29/02/2000, n. 68 del 20/01/2010, n. 69 del 10/02/2010 e n. 16 del 04/04/2012, nonché alla Variante Generale di Adeguamento e Aggiornamento al P.R.T adottata con Deliberazione di Assemblea Generale nr. 03 del 29/04/2011 e successiva Deliberazione CdA n.74 del 18/07/2012, in corso di istruttoria presso la Regione Lazio;
- tenuto conto delle esigenze della richiedente Società di insediarsi nell’Agglomerato prescelto;
- considerato che la validità dell’autorizzazione resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di rito;
- visto il lotto richiesto in ampliamento, che risulta essere della superficie complessiva di mq. 52.068 e la porzione d’area del “LOTTO 1” di mq. 8.430,00 per la quale è richiesta la modifica della tipologia di attività svolta, così come meglio evidenziato nella planimetria redatta dal competente ufficio;
- vista la relazione istruttoria prot. n. 33/P.I. del 14/01/2015 con la quale è stato espresso parere favorevole;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 202/07 e successivi aggiornamenti e modifiche, con la quale questo Consorzio prevede che le Società richiedenti versino l’importo di € 0,60/Mq per attività produttiva ed € 0,80/Mq per attività di logistica, a titolo di rimborso spese non documentate per l’utilizzazione del sito industriale;
- considerato che la Società ha versato l’importo dovuto pari a:
  - mq. 52.068 \* 0,80 €/mq (logistica) = € 41.654,40 + iva - Utilizzazione “Lotto 3”;

- mq. 8.430 \* 0,20 €/mq (differenza attività industriale/logistica) = € 1.686,00 + iva – Modifica attività “Lotto 1”;

- visti gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- sentito il parere favorevole del Dirigente dell’ Area Tecnica;
- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi;

## DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante del deliberato;
- 2) di autorizzare la Società SEILUNGA SRL alla modifica della tipologia di attività da “produttiva” a “logistica” svolta all’interno del sito industriale già concesso in utilizzazione ed identificato come “LOTTO 1”, per la porzione d’area identificata in catasto del comune di Lanuvio al F. 33 part.IIe 141-142-144/p per complessivi mq. 8.430 circa;
- 3) di prendere atto che la Società SEILUNGA SRL è proprietaria del sito industriale ricadente nell’Agglomerato Industriale di Aprilia – Comune di Lanuvio, distinto in Catasto nel Comune predetto al F. 33 part.IIe 305-298-299-31-304 per complessivi mq. 52.068 circa, e di conseguenza concedere temporaneamente, per un periodo di mesi 6 (sei) l’utilizzazione del sito industriale in ampliamento sul quale svolgere la dichiarata attività di “Logistica industriale”, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al seguente punto 5);
- 4) di concedere alla Società, a seguito di giustificata e motivata richiesta, la possibilità di ottenere una sola volta la proroga del periodo di 6 (sei) mesi, di cui al precedente punto 3), con avvertenza che, scaduto ~~inutilmente anche tal secondo periodo,~~ la presente deliberazione s’intenderà automaticamente decaduta;
- 5) che la Società istante, entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del presente atto, è obbligata a produrre a questo Ente:
  - copia conforme dell’atto pubblico di proprietà e possesso incondizionato dell’area, debitamente registrato e trascritto;
  - originale dell’atto d’obbligo, debitamente registrato e trascritto, contenente i seguenti impegni:
    - a) farsi carico, in assenza di qualsiasi infrastruttura consortile, della viabilità provvisoria di accesso ai lotti, dell’approvvigionamento idrico, della depurazione degli scarichi, dello smaltimento dei rifiuti, indicandone le relative soluzioni contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, rimanendo ferma la potestà di questo Ente di procedere all’espropriazione secondo le Norme vigenti, dei terreni e delle opere al momento della realizzazione delle infrastrutture consortili;
    - b) corrispondere a questo Ente la quota parte degli oneri di urbanizzazione per la esecuzione delle opere di urbanizzazione (strade, fogne, acquedotti, ecc.) che l’Ente stesso andrà a realizzare nell’Agglomerato di pertinenza per la parte non coperta da pubblico finanziamento, con le modalità ed entità che leggi dello Stato, Regionali o deliberazioni degli Organi consortili determineranno;
    - c) inviare il progetto per la costruzione dello stabilimento entro 4 (quattro) mesi dalla data della sottoscrizione del presente atto;
    - d) in analogia a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 13/97, ad iniziare i lavori di costruzione dello stabilimento entro 2 (due) anni dalla data di comunicazione dell’assenso da parte di questo Ente e ad ultimare i lavori stessi con la messa in funzione dello stabilimento nei successivi 4 (quattro) anni. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato da questo Consorzio per non più di 1 (uno) anno. In caso di inosservanza dei predetti termini il consenso di questo Ente deve intendersi, a tutti gli effetti, decaduto;

e) allacciarsi, a propria cura e spese, alle infrastrutture ed ai servizi collettivi consortili non appena queste saranno messe a disposizione e ciò nel rispetto delle norme di P.R.T. e dei futuri Regolamenti consortili, corrispondendo contestualmente l'importo degli oneri per le opere infrastrutturali di cui alla precedente lettera b);

f) acquistare eventuali scorpori non diversamente utilizzabili e/o fasce di cui ai cpv. 6 - 7 - 8 e 9 e seguenti dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. ed essere assoggettata, qualora fosse necessario, ad espropriazioni o costituzioni di servitù derivanti dalla necessità di realizzazione di opere infrastrutturali (elettrorodotti, acquedotti, fognature, ecc.);

g) per le opere realizzate all'interno delle fasce di rispetto inedificabili (parcheggi, recinzioni, verde, ecc.) non pretendere indennizzo alcuno sia per eventuali danni sia per il plusvalore relativo alle suddette opere nel corso della realizzazione delle infrastrutture consortili;

h) rispettare le condizioni di cui alla richiesta avanzata con specifico riferimento ai programmi di realizzazione dell'intervento ed al numero degli addetti da occupare, con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere comunicate al Consorzio;

i) mantenere il tipo di attività produttiva dichiarata nella richiesta con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio pena la decadenza automatica del consenso ottenuto;

l) mantenere la conformità alla vigente legislazione in materia di scarichi industriali, assumendone ogni responsabilità sia civile che penale, oltre che mantenere la conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consortile, in particolare al momento della presentazione del progetto esecutivo, che dovrà contenere tutti gli elementi tecnici e la documentazione con gli opportuni e dovuti accorgimenti per la depurazione degli scarichi;

m) gli obblighi dovranno essere espressamente e singolarmente approvati in conformità di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile;

La Società ha l'obbligo di fornire, su richiesta di questo Ente, notizie circa il rispetto di dette condizioni;

5) l'atto dovrà essere registrato e trascritto affinché agli obblighi suddetti siano sottoposti eventuali acquirenti dello stabilimento. Gli oneri relativi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, compresa la registrazione e la trascrizione, sono a carico della Società;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO  
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL C.G.C.  
Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente

Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente

Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente